Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA *L. 0,60*

Anno LXV — **Roma — Sabato, 9 agosto 1924** — **Numero 187**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

AVVISO.

Oggi sono stati pubblicati i supplementi straordinari nn. 18, 21, 34, 37, 40, 48, 53 alla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, contenenti le nuove tariffe d'estimo dei terreni delle provincie di Catanzaro, Cosenza, Macerata, Messina, Napoli, Piacenza e Reggio Calabria.

Essi possono acquistarsi presso la Libreria dello Stato e presso le sopraindicate librerie concessionarie della vendita delle pubblicazioni statali, ai seguenti prezzi:

Supplemento n.	18	provincia di	Catanzaro	L. 2.50
»	» 21	»	» Cosenza	» 2 —
»	» 34	»	» Macerata	» 1 —
»	» 37	»	» Messina	» 2 —
»	» 40	»	» Napoli	» 1 —
»	» 48	»	» Piacenza	» 1 —
»	» 53	»	» Reggio Calabria	» 2 —

Si avverte che, per le disposizioni in vigore, detti supplementi straordinari non vengono distribuiti agli abbonati alla *Gazzetta Ufficiale.*

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1218.

REGIO DECRETO 19 luglio 1924, n. 1218.

Disposizioni per l'ammissione nella magistratura in esecuzione del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2786, sull'ordinamento giudiziario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 104 e 105 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2786;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il concorso ai posti di uditore giudiziario è ordinato con decreto Ministeriale, e inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia e degli affari di culto ed affisso nelle sale d'ingresso delle Corti e dei Tribunali e nell'albo di ciascuna Università del Regno.

Il decreto determina il numero dei posti per i quali è bandito il concorso e il tempo utile per la presentazione della domanda di ammissione, indicando il giorno in cui avranno principio le prove d'esame.

Art. 2.

Gli aspiranti, per essere ammessi al concorso, devono farne domanda in carta da bollo al Ministro per la giustizia e gli affari di culto.

La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:

a) copia autentica integrale dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) diploma originale della laurea in giurisprudenza conseguita in una università del Regno;

d) certificato generale di penalità;

e) certificato medico di sana costituzione, rilasciato da un ufficiale medico militare o da un medico provinciale, o da un medico condotto comunale.

Se il candidato è affetto da imperfezione fisica, questa dovrà essere esattamente specificata nel certificato;

f) ritratto in fotografia, formato visita, vidimato da un Regio notaro.

g) ricevuta comprovante l'effettuato versamento, presso un ufficio del registro, della tassa di concorso di L. 50.

Per coloro che appartengono alle Provincie annesse, è equiparata alla laurea conseguita in una università del Regno, la laurea conseguita in una università dell'ex Impero austriaco anteriormente, però, al 31 dicembre 1923.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata al procuratore del Re presso il Tribunale nella cui giurisdizione il candidato dimora. Nella domanda devono essere esattamente indicati il domicilio e la residenza dell'aspirante.

La domanda e i documenti devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

Chi appartiene all'ordine giudiziario o ad altra amministrazione dipendente dal Ministero della giustizia e degli affari di culto, è dispensato dalla presentazione dei documenti indicati nelle lettere *b*), *d*) del precedente articolo.

E' nulla la domanda presentata fuori termine.

Non può essere ammesso al concorso chi non abbia conseguito la laurea in giurisprudenza almeno nel giorno precedente a quello in cui avranno principio le prove scritte.

Art. 4.

Il procuratore del Re comunica al presidente del Tribunale i nomi degli aspiranti, dei quali ha ricevuto le domande, con le altre indicazioni opportune. Entrambi raccolgono separatamente informazioni sulla loro condotta e moralità e sulle condizioni di famiglia e parentela, anche allo scopo di accertare se gli aspiranti si trovino nei casi d'incapacità previsti negli articoli 6 e 7 della legge 8 giugno 1874, n. 1937, e le comunicano ai rispettivi capi presso le Corti d'appello

Il procuratore del Re deve inoltre rimettere al procuratore generale il certificato generale del casellario giudiziale, a norma dell'art. 621 del Codice di procedura penale.

Il procuratore generale ed il primo presidente della Corte d'appello, completate, se occorra, le informazioni ricevute, le rimettono con unico rapporto al Ministro per la giustizia, esprimendo in forma distinta le rispettive osservazioni, quando vi sia fra loro qualche divergenza.

Il Ministro delibera, con provvedimento motivato ed insindacabile, sull'ammissione dei singoli aspiranti al concorso, e ne dà partecipazione individuale, tanto agli ammessi, quanto agli esclusi, almeno dieci giorni prima degli esami.

Non sono ammessi al concorso, senza pregiudizio di ogni maggiore facoltà del Ministro, coloro che dalle informazioni ufficiali non risultino di moralità e di condotta assolutamente incensurate, nè coloro che siano stati preventivamente esclusi dal concorso a norma dell'ultimo comma dell'art. 10.

Neppure sono ammesi coloro che, presentatisi in due precedenti concorsi, se ne siano ritirati per qualsiasi causa dopo aver preso parte ad una o più delle prove scritte ed orali, e siano stati dichiarati non idonei per non aver riportato in esse almeno sei voti.

Agli aspiranti ammessi è inviata una tessera personale di riconoscimento.

Art. 5.

La Commissione esaminatrice, composta secondo le norme dell'art. 104 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2786, è nominata nei dieci giorni che precedono quello in cui hanno principio gli esami.

Il Ministro designa fra i componenti della Commissione chi deve presiederla; nomina i commissari supplenti, destinati a sostituire gli effettivi in caso di assenza od impedimento; e delega il necessario numero di funzionari addetti ai servizi amministrativi del Ministero per le funzioni di segreteria.

Destina pure un congruo numero di impiegati a coadiuvare i membri della Commissione nella vigilanza sui concorrenti durante le prove scritte.

Art. 6.

La Commissione determina, giorno per giorno, la materia o il gruppo di materie della prova. Qualsiasi determinazione presa al riguardo prima del giorno della prova è priva di valore.

Stabilita la materia, o il gruppo di materie, su cui deve versare la prova stessa, la Commisione sceglie, discute e formula tre distinti temi per la prova stessa, i quali sono dal presidente chiusi e suggellati in altrettante buste perfettamente eguali.

Per le materie contemplate alla lettera *a*) dell'art. 104 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2786, il tema potrà riferirsi ad un argomento che abbia relazione con entrambe o con una sola di esse.

Non più tardi delle ore 10 antimeridiane il presidente fa procedere all'appello nominale dei concorrenti e da uno di essi fa quindi estrarre a sorte una delle tre buste. Apertala, senza rompere i suggelli, sottoscrive il tema con uno dei segretari, e lo detta, o lo fa dettare ai concorrenti. Chi non è presente al momento in cui comincia la dettatura del tema, è escluso di diritto dal concorso.

La carta su cui devono essere scritti e copiati i temi ed i lavori è fornita dalla Commissione. Ciascun foglio porta apposito timbro di riconoscimento.

Nel termine di otto ore dalla dettatura del tema devono essere presentati tutti i lavori.

Durante tutto il tempo assegnato per ciascuna prova, devono sempre trovarsi presenti nel locale degli esami almeno due membri della Commissione, un segretario e i funzionari delegati per la sorveglianza.

Art. 7.

I concorrenti devono essere collocati ciascuno ad un tavolo separato. E' loro rigorosamente inibito, durante tutto il tempo in cui si trattengono nel locale destinato per l'esame, di conferire verbalmente coi compagni, o di scambiare con questi qualsiasi comunicazione per iscritto, come pure di comunicare in qualunque modo con estranei.

E' vietato ai concorrenti di portare seco appunti manoscritti, o libri od opuscoli di qualsiasi specie. Essi possono essere sottoposti a perquisizione personale prima del loro ingresso nella sala degli esami e durante gli esami.

E' loro consentito di consultare i semplici testi dei codici, delle leggi e dei decreti dello Stato, del *Corpus iuris* e delle istituzioni di Gaio, da essi preventivamente comunicati alla Commissione, e da questa posti a loro disposizione, previa verifica.

Nessuna spiegazione in ordine al tema potrà essere richiesta dai candidati, nè data dai commissari.

Art. 8.

A ciascun candidato sono consegnate due buste di uguai colore, una grande ed un'altra piccola, contenente quest'ultima un cartoncino bianco.

Il candidato, compiuto il proprio lavoro, senza apporvi sottoscrizione nè altro contrassegno, lo inserisce nella busta grande. Sul cartoncino scrive il proprio nome, cognome e paternità, e messo il cartoncino nella busta piccola, la suggella. Mette quindi anche la busta piccola nella grande, che rinchiude e rimette tosto al presidente della Commissione od a chi nel momento ne fa le veci.

Il presidente o commissario consegna immediatamente la busta al segretario, che vi appone l'indicazione del mese, giorno ed ora della consegna e un numero progressivo.

Al termine di ogni giorno tutte le buste vanno raccolte in uno o più pieghi suggellati dal presidente e da lui firmati all'esterno, unitamente ad un altro membro della Commissione e ad uno dei segretari.

Di tutto quanto avviene durante il tempo delle singole prove, uno dei segretari stende processo verbale sottoscritto dal presidente della Commissione e da lui.

Art. 9.

Con apposito decreto Ministeriale possono essere stabilite più particolareggiate norme per la disciplina e il metodo degli esami.

Art. 10.

Chi contravviene a qualsiasi norma stabilita per la disciplina degli esami è immediatamente escluso dal concorso con deliberazione della Commissione.

Per le contravvenzioni che si verificano durante le prove scritte, l'esclusione è deliberata dai commissari presenti. In caso di disaccordo fra essi, la decisione è rimessa al presidente.

Nei casi più gravi il Ministro per la giustizia può, su proposta della Commissione, stabilire, con suo decreto, che il concorrente sia escluso anche dai concorsi successivi.

Art. 11.

Le disposizioni degli articoli 7 e 10 sono stampate sulla tessera personale di cui nell'ultimo capoverso dell'art. 4 e sono affisse all'ingresso e nell'interno della sala degli esami.

Art. 12.

Esaurite le prove scritte, la Commissione è convocata nel termine di giorni cinque, per iniziare l'esame dei lavori.

In considerazione del numero rilevante dei concorrenti, il presidente può, sentiti i commissari, formare tre sottocommissioni, ciascuna delle quali deve essere composta di non meno di tre membri assistiti da un segretario. Ciascuna Sottocommissione è presieduta dal presidente o dal commissario magistrato più anziano. I temi relativi a una materia o ad un gruppo di materie, devono essere tutti esaminati collegialmente dalla stessa Sottocommissione.

Verificatasi l'integrità dei pieghi e delle singole buste il segretario apre la busta contenente il lavoro del candidato, trascrivendo immediatamente in testa al lavoro e sulla busta che racchiude il nome, il numero che era stato apposto all'esterno.

La Commissione, subito dopo la lettura di ciascun lavoro, assegna al medesimo un numero di punti, con le norme indicate nell'art. 16.

Quando la Commissione abbia fondate ragioni di ritenere che qualche scritto sia, in tutto o in parte, copiato da altro lavoro, ovvero da qualche autore, annulla l'esame del candidato al quale appartiene tale scritto.

Deve pure essere annullato l'esame dei concorrenti che comunque siansi fatti riconoscere.

Se la Commissione è divisa in Sottocommissioni, le deliberazioni di cui nei precedenti capoversi quarto e quinto, spettano alla Commissione plenaria, la quale inoltre delibera definitivamente sulla idoneità o non idoneità di un candidato, quando la relativa deliberazione della Sottocommissione sia stata presa a maggioranza e il commissario dissenziente richieda codesta deliberazione plenaria.

Art. 13.

Finita la lettura e deliberato il giudizio, il segretario nota immediatamente, a piede di ciascun lavoro, in tutte lettere, il voto assegnato. L'annotazione è sottoscritta dal presidente della Commissione o della Sottocommissione e dal segretario.

Terminata la disamina e votazione rispetto a tutti gli scritti, la Commissione, in seduta plenaria, procede senz'altro all'apertura delle buste contenenti i nomi dei concorrenti. Ove risulti che un candidato non abbia ottenuta l'approvazione in uno solo dei lavori scritti, la Commissione esaminerà nuovamente, sempre in seduta plenaria, i tre lavori con criterio complessivo e delibererà se la dichiarazione negativa, attribuita ad uno di essi, debba confermarsi o modificarsi.

Ogni altra deliberazione presa in qualsiasi tempo per modificare i risultati delle votazioni provvisorie o definitive delle prove scritte, è nulla.

Il risultato completo delle prove scritte sarà reso di pubblica ragione, mediante foglio da affiggersi nei locali del Ministero.

Art. 14.

Le prove orali hanno principio non più tardi di otto giorni dal compimento delle operazioni contemplate nell'articolo precedente. Vi sono ammessi soltanto i candidati che abbiano riportato non meno di sei decimi dei voti in ciascuna prova.

L'esame è pubblico: deve durare non meno di 40 minuti nè più di un'ora per ciascun candidato.

Formano distintamente oggetto di esame le seguenti materie: diritto civile, diritto commerciale, diritto amministrativo, diritto penale, procedura civile, procedura penale, diritto costituzionale, diritto romano.

Art. 15.

Ogni membro della Commissione può interrogare su qualsiasi materia, ma di regola il presidente delega in ciascuna seduta un commissario ad interrogare i candidati su una o più materie.

Terminata la prova orale di ogni singolo candidato, si procede alla votazione secondo le norme indicate nel seguente articolo; il segretario ne scrive il risultato nel processo verbale, distintamente per ogni materia, rendendo immediatamente di pubblica ragione il risultato stesso, mediante foglio da affiggersi sulla porta della sala degli esami.

Art. 16.

Ciascun commisario dispone di dieci punti per ogni prova scritta ed orale.

Prima dell'assegnazione dei punti la Commissione o Sottocommissione delibera per ciascuna prova, a maggioranza di voti, se il candidato meriti di ottenere il minimo richiesto per l'approvazione.

Nell'affermativa, ciascun commissario dichiara quanti punti intenda assegnare al candidato. La somma di tali punti, divisa pel numero dei commissari, costituisce il punto definitivamente assegnato al candidato.

Le frazioni di voto sono calcolate.

Art. 17.

Sono dichiarati idonei coloro che hanno conseguito nell'insieme delle prove non meno di settantasette punti sopra centodieci e non meno di sei decimi in ciascuna delle prove scritte ed orali.

La Commissione procede quindi alla classificazione generale dei concorrenti dichiarati idonei secondo il numero totale dei voti riportati.

Il presidente della Commissione trasmette al Ministro il prospetto della classificazione, firmato da tutti i commissari e da un segretario, unendovi i verbali delle adunanze, gli originali dei temi formulati e i lavori dei candidati con le rispettive buste, e può aggiungere anche le osservazioni che creda opportune, sullo svolgimento e sui risultati del concorso.

Il prospetto della classificazione sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia e degli affari di culto.

Art. 18.

Le deliberazioni della Commissione, comprese quelle relative alla proposta dei temi di cui nell'art. 6, devono sempre essere prese in segreto, con l'intervento di tutti i commissari o di tutti quelli che fanno parte di una Sottocommissione.

Nel caso che qualcuno dei commissari non possa assumere o continuare l'esercizio delle sue funzioni, è immediatamente surrogato nel modo stabilito per la nomina.

E' vietata qualunque abrasione nei processi verbali della Commissione o delle Sottocommissioni. Le cancellature o correzioni, che occorressero, devono essere approvate una per una dal presidente e dal segretario, con annotazione a margine o in fine.

Art. 19.

Il Ministro per la giustizia esercita l'alta sorveglianza sugli esami.

Egli può intervenire in seno alla Commissione o alle Sottocommissioni ogniqualvolta lo ritenga opportuno ed ha facoltà di annullare gli esami nei quali siano avvenute irregolarità.

Art. 20.

Sono nominati uditori con decreto Ministeriale i primi dichiarati idonei fino a concorrenza del numero dei posti stabilito a norma dell'art. 1.

La graduatoria degli uditori è formata in base alla classificazione del concorso; in caso di parità di voti, è preferito, chi avendo prestato servizio in guerra, sia mutilato, insignito di una decorazione al valore, e, in via sussidiaria, della croce di guerra. Quando nessuno di questi requisiti sussista, la preferenza è data al più anziano di età.

I posti spettanti a coloro che dichiarino di rinunziare alla nomina o non si presentino ad assumere servizio nel termine di legge, sono attribuiti ai candidati del medesimo concorso dichiarati idonei con maggior numero di voti dopo quelli compresi nella classificazione.

Art. 21.

Le norme contenute negli articoli 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18 e 19 sono applicabili agli esami per la nomina a giudice aggiunto, restando così modificato l'art. 4 del R. decreto 24 gennaio 1924, n. 47.

Art. 22.

Sono abrogate le disposizioni finora vigenti relative agli esami di ammissione in magistratura.

Art. 23.

Il presente decreto andrà in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 19 luglio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 8 agosto 1924. Atti del Governo, registro 227, foglio 32. — GUALTIERI.

Numero di pubblicazione 1219.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 giugno 1924, n. 1216.

Nomina a sottotenente medico di complemento degli aspiranti medici laureati in medicina e chirurgia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 25 maggio 1915, n. 767, relativo alla istituzione della categoria degli aspiranti medici, modificato con decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1652, e prorogato col decreto Luogotenenziale 29 dicembre 1916, n. 1778;

Vista la legge 29 novembre 1923, n. 2591, concernente la nomina a sottotenente medico di complemento di aspiranti medici laureati in medicina e chirurgia;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2997, concernente le norme di reclutamento, gli obblighi di servizio e l'avanzamento degli ufficiali di complemento del Regio esercito;

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3224, concernente la obbligatorietà di frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli aspiranti medici, che, alla data del 31 dicembre 1923, abbiano conseguito la laurea in medicina e chirurgia, saranno nominati sottotenenti medici di complemento, purchè alla data stessa non abbiano superato il 39° anno di età.

Potranno ottenere la nomina a sottotenente medico anche gli aspiranti medici laureati in medicina e chirurgia, che al 31 dicembre 1923 abbiano superato il 39° anno di età, purchè ne facciano domanda entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto. Essi saranno inscritti nei ruoli degli ufficiali di complemento o di riserva, a loro scelta, osservata tuttavia la condizione di cui all'art. 6 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2997.

Art. 2.

Le nomine a sottotenente medico di complemento o della riserva, di cui al precedente articolo, saranno effettuate con anzianità 1° gennaio 1924.

Art. 3.

Le disposizioni del 1° comma dell'art. 1 del presente decreto saranno applicate anche agli aspiranti medici che avranno conseguito la laurea in medicina e chirurgia posteriormente al 31 dicembre 1923. La loro nomina a sottotenente medico di complemento sarà effettuata con anzianità di grado corrispondente al primo giorno del mese successivo a quello del conseguimento della laurea.

Art. 4.

Gli aspiranti medici che non conseguano, in base alle precedenti disposizioni, la nomina a sottotenente medico di complemento o della riserva, saranno dispensati, con determinazione Ministeriale, da ogni obbligo di servizio militare col 31 dicembre dell'anno in cui compiranno il 39° anno di età, od anche prima nel caso di riconosciuta inabilità fisica al servizio militare.

Quelli di essi che avessero già superato tale limite di età saranno dispensati da ogni obbligo di servizio militare dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 5.

I sottotenenti di complemento o della riserva nominati in forza del presente decreto saranno dispensati dal prestare il prescritto periodo di servizio di prima nomina.

Art. 6.

La legge 29 novembre 1923, n. 2591, è abrogata.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI GIORGIO.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 7 agosto 1924.
Atti del Governo, registro 227, *foglio* 29. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1220.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 giugno 1924, n. 1215.

Autorizzazione al comune di Bologna di condurre a termine alcune opere di risanamento comprese nel piano regolatore edilizio e di ampliamento della città, approvato con la legge 11 aprile 1889, n. 6020.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Ritenuta la necessità di mettere in grado il comune di Bologna di condurre a termine le opere di risanamento descritte nell'elenco annesso alla legge 5 luglio 1908, n. 378;

Veduto il decreto Luogotenenziale 15 maggio 1919, col quale era stato stabilito in 5 anni il termine per l'attuazione delle opere sotto elencate;

Ritenuto che non è stato possibile ultimare entro tale termine le opere stesse, ed è quindi indispensabile un'altra proroga;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il comune di Bologna è autorizzato ad applicare le disposizioni degli articoli 12 e 13, 3°, 4° e 5° capoverso, della legge 15 gennaio 1885, n. 292, per l'esecuzione delle seguenti opere di risanamento già comprese nel piano regolatore edilizio e di ampliamento della città, approvato con la legge 11 aprile 1889, n. 6020:

1° Nuova strada lungo la via Casse, fra le vie Riva Reno, ed Ugo Bassi (via Principe Amedeo);

2° Ultimazione della nuova strada da Porta Zambari a Porta Lame;

3° Ampliamento della piazza dei Celestini ed allargamento della via Spirito Santo;

4° Ampliamento del fabbricato del Museo civico, allargamento di un tratto di via Clavature e via Toschi, e prolungamento, fino a quest'ultima via, del Portico detto della Morte.

L'attuazione di tali opere dovrà farsi nel termine di anni dieci, a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà sottoposto al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 giugno 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 7 agosto 1924.
Atti del Governo, registro 227, foglio 28. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1221.

REGIO DECRETO 15 maggio 1924, n. 1196.

Erezione in Ente morale della cassa scolastica del Regio istituto tecnico Carlo Dell'Acqua, in Legnano.

N. 1196. R. decreto 15 maggio 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la cassa scolastica del Regio istituto tecnico Carlo dell'Acqua, in Legnano ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1924.

Numero di pubblicazione 1222.

REGIO DECRETO 19 giugno 1924, n. 1217.

Costituzione del Regio istituto industriale di Torino.

N. 1217. R. decreto 19 giugno 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, la Regia scuola industriale di Torino, istituita con decreto Luogotenenziale 24 febbraio 1918, n. 338, la sezione industriale del Regio istituto tecnico G. Sommeiller e l'Istituto comunale per le industrie chimiche sono costituiti in unico Ente con la denominazione di Regio istituto industriale di Torino.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1924.

Numero di pubblicazione 1223.

REGIO DECRETO 19 giugno 1924, n. 1189.

Istituzione di un Regio consolato di prima categoria di seconda classe a Harbin.

N. 1189. R. decreto 10 giugno 1924, col quale, sulla proposta del Ministro *ad interim* per gli affari esteri, il Regio consolato di seconda categoria a Harbin viene soppresso ed è istituito un Regio consolato di prima categoria di seconda classe a Harbin con l'annuo assegno di L. 24,000, oltre la quota per l'ammontare massimo da ammettersi a rimborso per le spese d'ufficio di L. 4000 oro, con giurisdizione sulla Manciuria.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1924.

DECRETO PRESIDENZIALE 12 luglio 1924.

Autorizzazione a promuovere la Mostra nazionale di frutta ed uve da tavola.

Con decreto in data 12 luglio 1924 del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Consiglio agrario provinciale di Trento è stato autorizzato a promuovere, a termine e per gli effetti del R. decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, la Mostra nazionale di frutta ed uve da tavola che avrà luogo in quella città dal 20 al 30 del prossimo settembre.

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1924.

Data e sedi dell'esame speciale per l'abilitazione degli impiegati comunali e provinciali dei territori redenti alle funzioni di segretario comunale.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Veduti gli articoli 161 e 162 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, nonchè gli articoli 72 e seguenti del relativo regolamento approvato con R. decreto 12 febbraio 1911, n. 297, modificati col R. decreto 7 aprile 1921, n. 559;

Veduto il R. decreto 11 gennaio 1923, n. 9, nonchè i Regi decreti 24 settembre 1923, n. 2241, e 29 febbraio 1924, n. 386;

Decreta:

Le prove scritte dell'esame speciale di cui all'art. 17 del R. decreto 11 gennaio 1923, n. 9, per il conseguimento della patente di segretario comunale nelle Provincie redente, avranno luogo nei giorni 1, 2 e 3 dicembre 1924 presso le Regie prefetture di Trento, Trieste e Pola.

I Prefetti delle Provincie suddette sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 24 luglio 1924.

Il Ministro: FEDERZONI.

DECRETO PREFETTIZIO 4 agosto 1924.

Proroga di poteri del Commissario straordinario di Villaminozzo.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Veduto il R. decreto 4 maggio 1924, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Villaminozzo;

Veduta la legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto completare la sistemazione dei pubblici servizi e che

la situazione dei partiti locali non consente, d'altro lato, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Villaminozzo è prorogato di altri tre mesi.

Reggio Emilia, addì 4 agosto 1924.

Il Prefetto: FARELLO.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CORTE D'APPELLO DEGLI ABRUZZI

Esame degli aspiranti alla professione di perito calligrafo.

IL PRIMO PRESIDENTE

Visto l'art. 2 del regolamento annesso al R. decreto 25 maggio 1858, n. 5002;

Decreta:

L'esame degli aspiranti alla professione di perito calligrafo si terrà nella sede di questa Corte di appello, innanzi alla Commissione all'uopo designata, nei giorni 11 e 12 febbraio 1925, alle ore 10.

Gli aspiranti dovranno presentare la relativa domanda, corredata dei prescritti documenti, alla Prima presidenza di questa Corte entro un mese dalla pubblicazione del presente decreto.

Aquila, addì 4 agosto 1924.

p. Il primo presidente: L. Di Nanna.

Il segretario della Commissione: F. Perrone.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 182

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 8 agosto 1924.

	Media		Media
Parigi	124 83	Belgio	114 14
Londra	100 86	Olanda	8 71
Svizzera	423 89	Pesos oro	17 70
Spagna	303 36	Pesos carta	7 56
Berlino	—	New York	22 344
Vienna	0 0315	Oro	431 13
Praga	66 90		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	84 30
	3.50 % » (1902)	79 —
	3.00 % lordo	54 50
	5.00 % netto	97 43
	Obbligazioni delle Venezie 3.50%	84 18

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso al posto di professore di corno nel Regio conservatorio di musica di Santa Cecilia di Roma.

E' aperto il concorso per titoli e, occorrendo, per titoli e per esame al posto di professore di corno, nel Regio conservatorio di musica di S. Cecilia di Roma, con l'annuo stipendio iniziale di L. 9500, aumentabile, per aumenti periodici, a L. 11,600

I titoli dovranno comprovare, principalmente, il valore artistico e didattico del candidato. La nomina del candidato prescelto è fatta per un periodo di tre anni. In seguito al risultato dell'insegnamento, impartito in questo tempo, il professore viene confermato stabilmente, oppure esonerato.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta bollata da L. 3 dovranno esser presentate al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle antichità e belle arti) non più tardi del 30 settembre 1924 e dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita, dal quale risulti l'età del candidato, non inferiore ad anni 21, nè superiore ad anni 40; detto limite di età è elevato sino ai 45 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918; a norma poi dell'art. 58 del R. decreto 31 dicembre 1923, n 3123, coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato, aiuto o assistente in Regi istituti di istruzione artistica o, quali titolari, in istituti della stessa natura, aventi personalità giuridica propria o mantenuti da enti morali, possono essere ammessi al concorso, in deroga al limite di età predetto, per un periodo di tempo uguale al periodo di servizio come sopra prestato, ma in ogni caso per non più di 5 anni; detto servizio dovrà essere comprovato con regolare certificato rilasciato dal capo dell'istituto o dal Ministero;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di sana costituzione fisica;

d) certificato generale negativo del casellario giudiziale;

e) certificato di moralità e buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune o dei Comuni, dove il concorrente ha dimorato nell'ultimo biennio;

f) certificato comprovante di avere ottemperato alle disposizioni della legge sul reclutamento;

g) ricevuta della tassa di L. 50 pagata al demanio.

I documenti indicati alle lettere *c*), *d*) e *e*), devono essere di data non anteriore a tre mesi dalla chiusura del concorso, e quelli indicati alle lettere *a*), *b*), *c*) e *e*), dovranno essere debitamente legalizzati.

E' fatta eccezione al limite massimo dell'età a favore di coloro che occupano un posto di ruolo in un istituto governativo; i medesimi sono anche dispensati dal produrre i documenti predetti, eccetto la ricevuta della tassa.

Alla domanda dovrà essere allegato un elenco esatto dei documenti e dei titoli presentati al concorso, e dovrà in essa essere indicato l'indirizzo del candidato.

Nessun titolo o documento potrà essere accettato dopo la scadenza del concorso. Le domande arrivate fuori termine o redatte in carta da bollo insufficiente non saranno prese in considerazione.

La Commissione giudicatrice del concorso, ove stimi necessario l'esame, sottoporrà i candidati alle seguenti prove:

Eseguire (col corno cromatico in fa):

a) due studi estratti a sorte e previo studio di 2 ore, uno fra 10 del Gallay presentati dal concorrente, ma fra i quali siano inclusi i numeri 3, 7, 9, 12, 17, 24; e l'altro fra i numeri 36, 38, 40, 45, 52, 53, 57, 58, dei 60 studi Kopprcsch;

b) la sonata di Beethoven op. 17;

c) un pezzo di concerto, scelto dalla Commissione esaminatrice fra quelli presentati dal candidato.

Interpretare, previa breve osservazione o d'intesa coll'accompagnatore al pianoforte, un pezzo di media difficoltà, imposto dalla Commissione esaminatrice.

Dimostrare di conoscere (anche con l'accennare a memoria i temi iniziali) le migliori composizioni originali per corno ed i brani difficili e caratteristici per detto istrumento che s'incontrano nelle più note opere teatrali e sinfoniche.

Trasportare all'improvviso, a qualunque intervallo, un brano per corno, imposto dalla Commissione esaminatrice.

Eseguire uno studio, a propria scelta, col corno a mano.

Esporre a voce i propri criteri d'insegnamento e dimostrare di conoscere la letteratura didattica relativa al corno

Insegnare ad un estraneo, o meglio, ad un proprio allievo, in presenza della Commissione esaminatrice, un pezzo od uno studio, scelto dalla Commissione stessa in relazione al grado di abilità dell'allievo.

Sarà tenuto calcolo al candidato della conoscenza pratica del pianoforte e dell'armonia.

A parità di merito, saranno preferiti nell'ordine seguente:

a) gli invalidi di guerra;

b) i feriti in combattimento;

c) gli orfani di guerra ed i figli degli invalidi di guerra;

d) le vedove di guerra;

e) gli insigniti di medaglia al valor miliare o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

f) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

g) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Amministrazone delle antichità e belle arti;

h) i più anziani d'età.

Fra i concorrenti che appartengono ad una delle categorie indicate alle lettere a) e b), avranno la precedenza, nelle categorie medesime, coloro che prestino, comunque, lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato.

Roma, 31 luglio 1924. *Il Ministro*: CASATI

Concorso al posto di professore di storia della musica e bibliotecario nel Regio conservatorio di musica « A. Boito » di Parma.

E' aperto il concorso per titoli e, occorrendo, per titoli e per esame al posto di professore di storia della musica e bibliotecario nel Regio conservatorio di musica « A. Boito » di Parma con l'annuo stipendio iniziale di L. 11,600, aumentabile, per aumenti periodici, a L. 13,700.

I titoli dovranno comprovare, principalmente, il valore del candidato negli studi della materia anzidetta e la sua attitudine all'insegnamento della medesima ed all'ufficio di bibliotecario.

La nomina del candidato prescelto è fatta per un periodo di tre anni. In seguito al risultato dell'insegnamento, impartito in questo tempo, il professore viene confermato stabilmente, oppure esonerato.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta bollata da L. 3, dovranno essere presentate al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle antichità e belle arti) non più tardi del 30 settembre 1924 e dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita, dal quale risulti l'età del candidato, non inferiore ad anni 21, nè superiore ad anni 40; detto limite di età è elevato sino ai 45 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918; a norma poi dell'art. 58 del Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato, aiuto o assistente in Regi istituti di istruzione artistica o, quali titolari, in Istituti della stessa natura aventi personalità giuridica propria o mantenuti da Enti morali, possono essere ammessi al concorso, in deroga al limite di età predetto per un periodo di tempo uguale al periodo di servizio come sopra prestato, ma in ogni caso per non più di cinque anni; detto servizio dovrà essere comprovato con regolare certificato rilasciato dal capo dell'Istituto o dal Ministero;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di sana costituzione fisica;

d) certificato generale negativo del casellario giudiziale;

e) certificato di moralità e buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune o dei Comuni, dove il concorrente ha dimorato nell'ultimo biennio;

f) certificato comprovante di avere ottemperato alle disposizioni della legge sul reclutamento;

g) ricevuta della tassa di L. 50 pagata al Demanio.

I documenti indicati alle lettere c), d), e), devono essere di data non anteriore a tre mesi dalla chiusura del concorso, e quelli indicati alle lettere a), b), c), e), dovranno essere debitamente legalizzati.

E' fatta eccezione al limite massimo dell'età a favore di coloro che occupano un posto di ruolo in un Istituto governativo; i medesimi sono anche dispensati dal produrre i documenti predetti, eccetto la ricevuta della tassa.

Alla domanda dovrà essere allegato un elenco esatto dei documenti e dei titoli presentati al concorso, e dovrà in essa essere indicato l'indirizzo del candidato.

Nessun titolo o documento potrà essere accettato dopo la scadenza del concorso. Le domande arrivate fuori termine o redatte in carta da bollo insufficiente non saranno prese in considerazione.

La Commissione giudicatrice del concorso ove stimi necessario l'esame sottoporrà i candidati alle seguenti prove:

1° Illustrare in forma di lezione un tema di storia della musica od uno degli strumenti musicali, estratto a sorte fra tre proposti dalla Commissione esaminatrice il giorno precedente quello dell'esame;

2° Dare saggio di cognizioni paleografiche col tradurre in partitura moderna brevi frammenti di musica vocale notata mensuralmente, compresa quella del trecento fiorentino, e con la trascrizione di intavolatura italiana per liuto ed organo;

3° Dar prova di conoscere la storia generale della musica; i trattati di storia greca e medioevale; nonchè lo svolgimento dei moderni studi storici attraverso le nuove edizioni musicali, le opere riassuntive di storia, le monografie speciali più importanti e le pubblicazioni di guida alla ricerca (lessici, fonti bibliografiche, ecc.);

4° Discussione intorno ad un'opera d'arte musicale presentata dal concorrente, fermandosi su qualche parte della medesima e considerata quest'opera d'arte anche in relazione al momento storico cui appartiene;

5° Discussione sulle norme tecniche e amministrative sulla tenuta di una biblioteca con particolare riguardo alle biblioteche dei Regi conservatori di musica.

A parità di merito, saranno preferiti nell'ordine seguente:

a) gl'invalidi di guerra;

b) i feriti in combattimento;

c) gli orfani di guerra ed i figli degli invalidi di guerra;

d) le vedove di guerra;

e) gli insigniti di medaglia al valor militare o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

f) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

g) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Amministrazione delle antichità e belle arti;

h) i più anziani di età.

Fra i concorrenti che appartengono ad una delle categorie indicate alle lettere a) e b), avranno la precedenza, nelle categorie medesime, coloro che prestino, comunque, lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato.

Roma, 31 luglio 1924. *Il Ministro*: CASATI.

Boselli Giuseppe, gerente.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.